

Oggetto Contratto di servizio (rep. 174 del 16/07/2012), sottoscritto con la società EXTRA.TO S.C. A R.L. - Presa d'atto ultrattività

Determinazione del direttore generale

Decisione

Il direttore generale Cesare Paonessa, nell'ambito della propria competenza¹, determina:

1. di dare atto che il contratto di servizio (rep. 174 del 16/07/2012), sottoscritto con la società EXTRA.TO S.C. A R.L. con sede in Torino, corso Turati 19/6 - codice fiscale e Partita IVA 10384410014 per una durata di anni sei decorrenti dal 01/08/2012 è risolto di diritto per intervenuto termine finale di validità del medesimo;
2. di dare atto che ai sensi dell'art. 2.8 del contratto di servizio, il concessionario è obbligato a svolgere il servizio fino al subentro del nuovo affidatario o aggiudicatario, per l'ulteriore periodo massimo di 12 mesi a decorrere dal 01/08/2018, senza soluzione di continuità, alle stesse condizioni del contratto di servizio.

Motivazione

In esito alla procedura di affidamento conclusa con determinazione n. 136 del 29/03/2012 di approvazione dell'aggiudicazione dei servizi di trasporto pubblico locale nell'area metropolitana di Torino (CIG 2629927C67) alla società EXTRA.TO S.C. A R.L. con sede in Torino, corso Turati 19/6 - codice fiscale e Partita IVA 10384410014 e successiva approvazione definitiva del testo contrattuale e dei relativi allegati (avvenuta con determinazione dirigenziale n. 263 del 16 luglio 2012, è stato sottoscritto con il consorzio il contratto di servizio (rep. 174 del 16/07/2012) per una durata di anni sei decorrenti dal 01/08/2012.

Con nota del 29/05/2015 il concessionario dei servizi Extra.To S.c.a r.l., aveva chiesto alla Città metropolitana di prorogare la durata dell'analogo contratto di servizio sottoscritto con l'Ente per un periodo pari al 50% della durata prevista, ai sensi del Regolamento CE 1370/2007 art. 4, par. 4, motivando la richiesta con la necessità di provvedere ad un riequilibrio economico del piano industriale presentato in sede di gara, equilibrio che sarebbe stato compromesso nel corso della gestione contrattuale a seguito delle riduzioni apportate ai servizi di trasporto nonché dai maggiori investimenti posti a carico delle imprese per il rinnovo del parco bus.

Con analoga nota prot. Ag. 4280/2015 del 20/08/2015 Extra.To S.c.a r.l., richiamando le considerazioni contenute nella predetta nota del 29/05/2015, trasmessa alla Città metropolitana, ha richiesto di prorogare il Contratto di servizio sottoscritto con l'Agenzia il 16/07/2012, con validità 01/08/2013-31/07/2018 al 31/12/2019, allineando la scadenza con quella del Contratto della Città metropolitana di Torino - rep. 13689 del 22/12/2010, nel caso in cui fosse accordata la proroga di tre anni richiesta.

Con la Convenzione per il trasferimento dei contratti di servizio di trasporto pubblico locale afferenti alla Città metropolitana di Torino, valida dal 01/10/2015 e sottoscritta ai sensi dell'art. 10 comma 4 bis della L.R. 1/2000, come introdotto dalla L.R. 9/2015 l'Agenzia e la Città metropolitana hanno assunto il reciproco impegno di verificare se, per i contratti di servizio sottoscritti con il Concessionario Extra.To S.c. a r.l., fossero sussistenti i presupposti economici e giuridici affinché detti contratti siano prorogabili ai sensi dell'art. 4, par. 4 Regolamento CE 1370/2007, con definizione di un termine finale unico.

Successivamente alla sottoscrizione della Convenzione, con nota prot. 16 del 07/01/2016 Extra.To S.c.a r.l. ha riproposto formalmente richiesta di proroga delle scadenze di entrambi i contratti, con allineamento delle stesse al 31/12/2019.

In relazione alle predette note, con nota prot. 5206/2016 del 14/06/2016, l'Agenzia, nel riprendere i contenuti delle citate note di richiesta di proroga, evidenziava come l'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) abbia ritenuto che la proroga del contratto, in presenza di revisioni dell'importo e dei servizi connessi alla riduzione degli stanziamenti disponibili da parte dell'Ente affidante che avrebbero reso in proporzione più onerosi gli investimenti e gli altri obblighi di servizio previsti dal contratto, sia una soluzione non condivisibile²; l'Agenzia non riteneva sussistenti i presupposti per consentire una maggiore validità temporale al contratto di servizio di TPL, stante la richiesta rivolta a conseguire il riequilibrio economico-finanziario; tuttavia, con la predetta nota, l'Agenzia ribadiva che una richiesta di proroga dei contratti di servizio di TPL sarebbe stata valutata sulla base di nuovi elementi e dati atti a dimostrare l'entità significativa dei beni, in rapporto all'insieme dei beni necessari per la fornitura dei servizi di trasporto passeggeri oggetto del contratto di servizio pubblico e prevalentemente finalizzati ai servizi di trasporto passeggeri previsti dal contratto.

Con ciò l'Agenzia citava testualmente l'art. 4, paragrafo 4 del Regolamento (CE) 1370/2007 che prevede per l'appunto che "Se necessario, tenuto conto delle modalità di ammortamento dei beni, la durata del contratto di servizio pubblico può essere prorogata, al massimo, del 50 % se l'operatore del servizio pubblico fornisce beni di entità significativa in rapporto all'insieme dei beni necessari per la fornitura dei servizi di trasporto di passeggeri oggetto del contratto di servizio pubblico e prevalentemente finalizzati ai servizi di trasporto di passeggeri previsti dal contratto".

Extra.To S.c. a r.l. con note prot. Ag. 6202/2016 del 12/07/2016 e 11001/2016 del 23/11/2016, nel confermare istanza di proroga dei contratti di servizio sino al 31/12/2019, ai sensi dell'art. 4, paragrafo 4 del Regolamento CE 1370/2007 ha fornito elementi e dati atti a dimostrare:

- l'entità degli investimenti effettuati, al netto di quelli derivanti dagli obblighi assunti con il contratto di servizio, finalizzati ai servizi di trasporto passeggeri oggetto del medesimo;
- i relativi ammortamenti residui al 31/12/2016;

riservandosi di presentare analogha documentazione istruttoria e confermare l'istanza di proroga sino alla medesima scadenza, anche in relazione al contratto di servizio rep 174 del 16/07/2012.

Con determinazione dirigenziale dell'Agenzia n. 628 del 22/12/2016 è stata disposta la proroga della durata dei contratti di servizio di trasporto pubblico locale afferenti il bacino metropolitano di Torino (già stipulati dalla Provincia di Torino e dagli altri enti afferenti al bacino Metropolitano), eserciti dal Consorzio, prorogando la validità degli stessi al 31/12/2019.

In relazione al Contratto di servizio rep 174 del 16/07/2012, contrariamente a quanto preannunciato con la nota prot. Ag. 11001/2016 del 23/11/2016, non ha presentato la documentazione istruttoria non consentendo pertanto all'Agenzia di verificare i presupposti per concedere la proroga nei termini richiesti.

Con nota prot. Ag. 7248/2018 del 30/07/2018, ad un giorno dal termine conclusivo del contratto, il Consorzio Extra.To S.c.a r.l. ha presentato una nuova istanza di proroga del Contratto di servizio rep. 174 del 16/07/2012 sino al 31/07/2021 (non più al 31/12/2019) ai sensi dell'art. 4, paragrafo 4 del regolamento UE n. 1370/2007, allegando un documento che nelle intenzioni del concessionario sarebbe atto a fornire elementi e dati atti a dimostrare

- l'entità degli investimenti effettuati, al netto di quelli derivanti dagli obblighi assunti con il contratto di servizio, finalizzati ai servizi di trasporto passeggeri oggetto del medesimo;
- i relativi ammortamenti residui al 31/07/2018.

La prossimità della data di presentazione dell'istanza di proroga al termine finale di durata del contratto di servizio non hanno consentito all'Agenzia di procedere ad una adeguata istruttoria.

Pertanto il Consorzio non avendo trasmesso la promessa documentazione necessaria a valutare l'istanza di proroga del contratto di servizio al 31/12/2019 (come da nota prot. 11001/2016), non ha consentito all'Agenzia di istruire l'istanza.

In relazione a quanto sopra, essendo il 31/07/2012, elasso il termine di validità del contratto, si dà atto che ai sensi dell'art. 2.8 del contratto medesimo il contratto si intende risolto di diritto ed il concessionario è obbligato a svolgere il servizio fino al subentro del nuovo affidatario o aggiudicatario, per l'ulteriore periodo massimo di 12 mesi, senza soluzione di continuità, alle stesse condizioni del contratto di servizio in essere.

Attenzione

Il presente provvedimento è trasmesso alla società EXTRA.TO S.C. A R.L. con sede in Torino, corso Turati 19/6 - codice fiscale e Partita IVA 10384410014

Il direttore generale
Cesare Paonessa

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

Torino, lì 21 agosto 2018

¹ Ai sensi degli artt. 107, 182 e 183 del T.U.E.L. approvato con D.Lvo n. 267 del 18/08/2000, dell'art. 18 comma 3 dello Statuto dell'Agenzia della mobilità piemontese, dell'art. 29 del "Regolamento di contabilità" approvato con deliberazione n. 3/2 dall'Assemblea consortile nella seduta del 29 settembre 2005, nonché ai sensi del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Agenzia, come da allegato B della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 / 2 del 16 gennaio 2004. Il Consiglio di amministrazione dell'Agenzia, con deliberazione n. 42 del 22 dicembre 2017, ha incaricato l'ing. Cesare Paonessa direttore generale dell'Agenzia della mobilità piemontese. Inoltre, ai sensi della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 1 marzo 2013, l'ing. Cesare Paonessa esercita le funzioni che lo Statuto e i Regolamenti attribuiscono al Segretario dell'Agenzia.

² Allegato B alla delibera n. 49 del 17 giugno 2015 - RELAZIONE ILLUSTRATIVA Misure per la redazione dei bandi e delle convenzioni relativi alle gare per l'assegnazione in esclusiva dei servizi di trasporto pubblico locale passeggeri e definizione dei criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici - Misura 18 – Durata e proroga dei contratti di servizio - Sintesi delle osservazioni e valutazioni